



**Consorzio  
Brescia Mercati S.p.A.**

*Sede legale*  
P.zza Loggia 1  
25121 Brescia

*Sede operativa/  
uffici direzione mercato*  
Via Orzinuovi 86  
25125 Brescia

**T. 030 3507611  
F. 030 3507622**

segreteria@pec.bresciamercati.com  
info@bresciamercati.com  
www.bresciamercati.com

R.I., Cod.Fiscale e P.IVA 02857260174  
R.E.A. n° BS - 298708  
Capitale sociale € 327.914,00 i.v.

## **REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 e SS.MM.II**

**Approvato dal CDA del Consorzio Brescia Mercati nella seduta del 20/12/2023**

### **INDICE**

1. PREMESSA.....	2
2. DEFINIZIONI .....	3
3. OGGETTO E PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	4
4. SOGLIE COMUNITARIE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO .....	5
5. IL VALORE STIMATO DELL'APPALTO .....	6
6. FASCE DI IMPORTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	8
7. IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	9
7.1. Regola generale .....	9
7.2. Deroche ammesse al principio di rotazione.....	10
7.2.1. Particolare struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative .....	10
7.2.2. Accurata esecuzione del precedente contratto.....	11
7.2.3. Sinottico su casi pratici relativi alla rotazione.....	11
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	12
9. ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI .....	13
10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO .....	13
10.1. Modalità operative.....	13
10.2. Affidamento diretto – Procedura.....	13
11. LE GARANZIE PROVVISORIE E LE GARANZIE DEFINITIVE.....	14
12. LA DECISIONE DI CONTRARRE .....	15
13. TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI.....	15
14. STIPULA DEI CONTRATTI.....	16
15. I REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO E CONTROLLI.....	17
16. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA .....	18
1.1. Procedura negoziata: fasi.....	19
1.2. Procedure negoziate – Indagini di Mercato .....	19
1.3. Procedure negoziate – Scelta dell'affidatario .....	20
2. MODALITA' OPERATIVE E PROCEDURALI .....	20
2.1. Codice Unico di Gara (CIG).....	20
2.2. Tracciabilità Finanziaria .....	21
2.3. Pagamenti .....	21
2.4. Pubblicità - Trasparenza .....	21
2.5. Trattamento dati personali .....	21
3. MODALITÀ DI APPROVAZIONE, INTEGRAZIONE E DIFFUSIONE.....	21

# REGOLAMENTO SUGLI ACQUISTI E SUGLI INCARICHI

## 1. PREMESSA

---

Il Consorzio Brescia Mercati S.p.A., come previsto dal proprio Statuto, è una società in house del Comune di Brescia.

Il Consorzio Brescia Mercati S.p.A. svolge attività di gestione del mercato ortofrutticolo e, più in generale, agroalimentare all'ingrosso di Brescia, secondo modalità ed indirizzi individuati dal Comune di Brescia e secondo modalità, condizioni e tariffe stabilite dal Regolamento del Comune di Brescia, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono n. 5, nominati dal Sindaco del Comune di Brescia, dalla Provincia di Brescia, dalla Camera di Commercio di Brescia e dall'assemblea dei soci, così come previsto statutariamente.

Le società in house come il Consorzio Brescia Mercati S.p.A. sono tenute ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

L'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento avente ad oggetto l'affidamento sottosoglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, inclusi gli incarichi professionali, avviene nel rispetto dei principi:

- del risultato;
- della fiducia;
- dell'accesso al mercato;
- di buona fede e tutela dell'affidamento;
- di autonomia contrattuale;
- di conservazione dell'equilibrio contrattuale;
- di non discriminazione e parità di trattamento;
- di trasparenza e pubblicità;
- di proporzionalità;
- rotazione;
- di sostenibilità ambientale e sociale;
- di prevenzione e risoluzione di conflitti d'interesse.

A tal fine, la Società stipula contratti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto ed al presente Regolamento. Si fa in particolare riferimento:

- al Libro II, Parte 1 del Codice, relativa ai *“Contratti di importo inferiore alle soglie europee”*
- all'allegato II.1 del Codice *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”*.

La presente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi sotto soglia comunitaria.

## 2. DEFINIZIONI

---

Nel presente Regolamento si intende per:

- **Accordi Quadro:** i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 59 del Codice;
- **Affidamento del contratto:** l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto da CBM;
- **Affidamento diretto:** l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente da CBM, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Aggiudicatario:** un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione;
- **Brescia Infrastrutture:** società in House del Comune di Brescia con la quale CBM ha stipulato un contratto di servizi per l'attività di struttura di supporto al RUP e utilizzo della piattaforma di e-procurement;
- **Codice:** il d.lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti pubblici - e relativi Allegati e ss.mm.ii;
- **CBM:** il Consorzio Brescia Mercati;
- **Contratti di appalto o contratti pubblici:** i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e CBM avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- **Contratti di concessione o concessioni:** i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- **Contratti sotto soglia:** i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e eventuali ulteriori oneri, se dovuti, è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;
- **CPV:** acronimo di *Common Procurement Vocabulary*, è il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti all'interno dell'Unione Europea;
- **Decisione di contrarre:** atto adottato da CBM prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
- **Operatore economico:** qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
- **Candidato:** un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- **DGUE:** Documento di Gara Unico Europeo;
- **FVOE:** Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di cui all'art. 24 del Codice;

- **MEPA:** il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è un mercato digitale dove si incontrano la domanda della PA e l'offerta di fornitori abilitati per l'acquisto di beni, servizi e lavori, con importi inferiori alla soglia comunitaria.
- **Offerente:** l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- **Piattaforma di approvvigionamento digitale:** insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati da CBM per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1 del Codice, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. CBM si avvale della piattaforma di Brescia Infrastrutture S.r.l.
- **Regolamento:** il presente atto, volto a disciplinare gli acquisti sottosoglia per forniture, servizi e lavori di CBM, inclusa l'erogazione di prestazioni intellettuali;
- **RUP:** il soggetto nominato quale responsabile unico del Progetto a sensi dell'art. 15 del Codice.
- **Raggruppamento temporaneo:** un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta.
- **Soglie.** Le soglie di rilevanza comunitaria per le determinazioni delle procedure sopra soglia, ovvero le soglie di rilevanza nazionale definite dal Codice per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate.
- **Stazione appaltante qualificata:** qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Per le procedure sopra soglia in cui non è qualificata, ovvero per procedure sottosoglia di particolare complessità o strategicità, CBM si avvale di Brescia Infrastrutture S.r.l.

### 3. OGGETTO E PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi” (di seguito per brevità il “*Regolamento*”) ha lo scopo di disciplinare la gestione delle spese sottosoglia di CBM relative all'acquisto di lavori, beni e servizi, nonché al conferimento di incarichi professionali.

Il presente Regolamento **non si applica** agli appalti pubblici definiti all'articolo 56 del codice, tra cui in particolare gli appalti:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
  - rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
  - in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- e) concernenti consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- f) concernenti servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- g) concernenti servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- h) concernenti altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- j) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- k) concernenti i contratti di lavoro;
- l) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

#### 4. SOGLIE COMUNITARIE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le soglie di riferimento indicate nella successiva Tav.1 relativa a beni e servizi (inclusi incarichi) e nella Tav. 2 relativa a lavori, di cui all'art. 50 del Codice.

Le soglie comunitarie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

***Tav. 1 – Soglie per forniture e Servizi, incluse le prestazioni professionali ed i Servizi per Ingegneria e Architettura***

Soglie	Tipologia di procedura	Riferimento normativo al Codice
--------	------------------------	---------------------------------

Fino a 140.000,00 €	<b>Affidamento diretto</b> anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, quindi l'albo di Brescia Infrastrutture o elenchi del Consorzio.	Art. 50 c. 1 lett. b
Da 140.000,00 € a 221.000,00 €	<b>Procedura negoziata senza bando</b> previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, quindi tramite l'albo di Brescia Infrastrutture.	Art. 50 c. 1 lett. e

### **Tav. 2 – Soglie per lavori**

Soglie	Tipologia di procedura	Riferimento normativo al Codice
Fino a 150.000,00 €	<b>Affidamento diretto</b> anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, quindi albo Brescia Infrastrutture o elenchi del Consorzio	Art. 50 c. 1 lett. a
Da 150.000,00 € a 1 milione	<b>Procedura negoziata senza bando</b> previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, quindi tramite l'albo di Brescia Infrastrutture.	Art. 50 c. 1 lett. c
Da 1 milione a 5.538.000,00 €	<b>Procedura negoziata senza bando</b> previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, quindi tramite l'albo di Brescia Infrastrutture.	Art. 50 c. 1 lett. d

*In caso di variazione delle soglie che dovessero intervenire successivamente all'adozione del presente Regolamento, dovessero essere modificate per interventi normativi comunitari e/o nazionali, le soglie si intendono aggiornate automaticamente, senza necessità di ulteriori modifiche o deleghe.*

## **5. IL VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e altri contributi di legge, se dovuti, valutato da CBM. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto

esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando CBM prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

L'importo stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, ovvero, per le procedure di cui al presente regolamento al momento in cui CBM avvia la procedura di affidamento del contratto.

**Per gli appalti di lavori**, il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da CBM, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.

Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Codice, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

**Per gli appalti di forniture:**

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Codice è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

## 6. FASCE DI IMPORTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cui in premessa, CBM intende stabilire delle regole e procedure che dettagliano le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria per forniture, servizi e lavori.

In particolare, ai sensi dell'art. 48 c. 3 del Codice, sono individuate delle **fasce di valore economico, cui viene associato un determinato livello di complessità, ai fini della operativa applicazione del principio di rotazione all'interno delle singole fasce.**

In tal modo si intende favorire un equilibrio tra l'esigenza di garantire il rispetto del principio di rotazione e la tipologia, natura e complessità dell'affidamento sotto soglia.

***Tav. 3 – Soglie economiche per applicazione della rotazione per Forniture e Servizi, incluse le prestazioni professionali ed i Servizi per Ingegneria e Architettura***

Fascia n.	Fasce di Importi (Euro)	Qualifica della procedura	Motivazione
1	0 – 4.999,99	Procedura non complessa	Rientrano nella prima fascia i contratti non complessi, per cui <b>non vi è l'obbligo di applicare il principio di rotazione</b> , ai sensi dell'art. 49 c. 6 del Codice.
2	5.000,00 – 69.999,99	Procedura di medio-bassa complessità	La seconda fascia è finalizzata a raggruppare tutte le tipologie di operatori economici che sono in grado di eseguire le prestazioni rientranti nella categorie di medio-bassa complessità rispetto al valore delle forniture ed alla natura dei servizi e prestazioni.
3	70.000,00 – 139.999,99	Procedura di medio-alta complessità	La terza fascia è finalizzata a raggruppare tutte le tipologie di operatori che sono in grado di eseguire prestazioni rientranti nella categorie di medio-alta complessità rispetto al valore delle forniture ed alla natura dei servizi e prestazioni.
4	140.000,00- 221.000,00	Procedura complessa	In ottica progressiva si è deciso di riservare la quarta fascia alle procedure che sono caratterizzate da una alta complessità nella loro esecuzione anche in virtù della possibilità che vi possano essere affidamenti prossimi alle soglie comunitarie.

***Tav. 4 – Soglie economiche per applicazione della rotazione per lavori***

Fascia n.	Fasce di Importi (Euro)	Qualifica della procedura	Motivazione
1	0 – 74.999,99	Procedura non complessa	Tali procedure essendo di modico valore prevedono un livello di esecuzione che risulta essere semplificato.
2	75.000,00 – 149.999,99	Procedura di bassa complessità	La seconda fascia è finalizzata a raggruppare tutte le tipologie di operatori che sono in grado di eseguire prestazioni rientranti nella categorie di bassa complessità rispetto al valore delle opere.

3	150.000 - 349.999,99	Procedura di medio-bassa complessità	La terza fascia è finalizzata a raggruppare tutte le tipologie di operatori che sono in grado di eseguire prestazioni rientranti nella categorie di medio-bassa complessità rispetto al valore delle opere.
4	350.000,00 – 999.999.999	Procedura di medio-alta complessità	la quarta fascia alle procedure che sono caratterizzate da una medio alta complessità nella loro esecuzione anche in virtù della possibilità che vi possano essere affidamenti prossimi alle soglie comunitarie.
5	1.000.000,00 – 5.538382.00 0	Procedura complessa	In ottica progressiva si è deciso di riservare la quinta fascia alle procedure che sono caratterizzate da una alta complessità nella loro esecuzione anche in virtù della possibilità che vi possano essere affidamenti prossimi alle soglie comunitarie.

## 7. IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

### 7.1. Regola generale

Il principio di rotazione tende ad evitare che la Stazione Appaltante si rivolga sempre al medesimo fornitore/prestatore di servizi/appaltatore di lavori; quindi, si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Alla base di questa regola generale vi sono le seguenti principali motivazioni:

- necessità di evitare il consolidamento di rendite di posizione contrarie all'apertura al mercato, specie in danno delle piccole e medie imprese;
- evitare la posizione di vantaggio di cui godrebbe il contraente uscente, in virtù del maggior bagaglio informativo di cui lo stesso sarebbe titolare in virtù del rapporto contrattuale pregresso (cosiddette “asimmetrie informative”).

**Non necessita di specifica motivazione l'esclusione dell'affidatario uscente** dal novero degli operatori invitati ad una procedura negoziata o del successivo affidamento diretto, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio per l'operatore, ma della applicazione dell'art. 49 del Codice al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Ai fini del presente regolamento si applica, come regola generale, **il principio di rotazione** di cui alle precedenti Tav. 1 e Tav. 2, nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente - sia in caso di affidamento diretto, sia in caso di procedura negoziata - abbia avuto contemporaneamente ad oggetto:

- a) una commessa identica o analoga a quella oggetto del nuovo affidamento; per procedura identica o analoga si intende una procedura rientrante nella medesima categoria merceologica dell'albo fornitori o albo professionisti di Brescia Infrastrutture, ~~e MEPA~~ o altri elenchi utilizzati da CBM, ovvero con il medesimo CPV;
- b) un contratto rientrante nella medesima fascia di importo (di cui alle precedenti Tav. 3 e 4) del nuovo contratto.

Si evidenzia pertanto come **la rotazione abbia ad oggetto la medesima tipologia di prestazione, svolta dallo stesso operatore economico nella medesima fascia di importo.**

E' quindi ammissibile affidare allo stesso operatore economico prestazioni diverse, anche consecutive. Così come è possibile affidare consecutivamente allo stesso operatore economico una stessa prestazione, se rientrante in fasce di valore diverse, purché complessivamente il valore nel triennio rimanga inferiore alle relative soglie di affidamento diretto o di procedura negoziata.

**L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata**, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti;
- c) affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 94 e 95, del Codice dei contratti pubblici.

## 7.2. Deroghe ammesse al principio di rotazione

---

**La rotazione, non essendo un principio inderogabile, non si applica nei seguenti casi:**

- a) esistenza di una **“particolare struttura del mercato”** di riferimento ed **“effettiva assenza di alternative”** (art. 49 c. 4 del Codice), con la presenza di pochi operatori in grado di erogare la prestazione richiesta, comprovabile preferibilmente attraverso avvisi pubblici di manifestazione di interesse o indagini di mercato;
- b) **(congiuntamente alla lettera a) accurata esecuzione del precedente contratto** (art. 49 c. 4 del Codice), che hanno originato un elevato livello di soddisfazione per CBM, dovuto, ad esempio, al rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni, all'affidabilità e alla disponibilità dimostrate dall'operatore economico, ed alla crescente qualità delle prestazioni fornite.
- c) l'affidamento avvenga tramite **indagini di mercato** effettuate senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49 c. 5 del Codice);
- d) L'importo sia inferiore ad **€ 5.000,00**.
- e) L'invito al fornitore uscente o l'affidamento sia relativo a **fasce diverse** di cui alle precedenti Tav. 1 e 2.
- f) per gli **operatori economici** invitati a sottomettere preventivi o a presentare offerta in procedure negoziate **che non risultino affidatari**.

La motivazione è necessaria per i casi a) e b) e deve essere sempre adeguatamente indicata ed argomentata nella Decisione di contrarre, mentre per le altre casistiche non sussiste alcun obbligo motivazionale.

### 7.2.1. Particolare struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative

Ad ulteriore esplicitazione della precedente lettera a), CBM può derogare alla rotazione qualora il numero di iscritti negli elenchi o albi, o il numero minimo di operatori economici interessati, idonei rispetto alla eventuale indagine di mercato svolta, escludendo il fornitore uscente, non permette di rispettare un numero adeguato di inviti. Costante giurisprudenza afferma che il principio di rotazione non si applica laddove la restrizione del mercato sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, caratterizzata dal numero eccessivamente ristretto di operatori economici.

### 7.2.2. Accurata esecuzione del precedente contratto

Ad ulteriore esplicitazione della precedente lettera b), l'art. 49 c. 3 del Codice ammette espressamente una deroga al principio di rotazione in caso di soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti). Tuttavia, secondo il nuovo codice, tale applicazione vale solo se si verifica in contemporanea con la particolare struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative.<sup>1</sup>

In tale circostanza, nella decisione di Contrarre si allega una relazione del RUP contenente la motivazione che evidenzia in maniera chiara e dettagliata le ragioni tecnico/economiche che consentono di invitare il fornitore uscente. Occorre ad ogni modo prestare attenzione al rischio di frazionamento artificioso degli appalti, verificando costantemente il valore cumulato degli affidamenti nel triennio.

### 7.2.3. Sinottico su casi pratici relativi alla rotazione

Ai fini operativi si riportano i seguenti casi pratici di ammissibilità dei casi di affidamenti diretti e consultazione del mercato versus principio di rotazione.

Si può fare	Indicazioni da inserire nella Decisione di contrarre
Stipulare due o più affidamenti diretti consecutivi con lo stesso operatore economico nel triennio anche fino al valore soglia per ciascuno degli affidamenti (Tav. 1 e Tav. 2) se il settore merceologico, la categoria di opere o il settore di servizi è <u>diverso</u> (esempio cpv diversi, o fornitore iscritto in categorie diverse del MEPA o dell'albo di Brescia infrastrutture), <u>indipendentemente dalle fasce di importo</u>	La rotazione non si applica ai sensi dell'art. 49 c. 2 del Codice.
Stipulare nel triennio due o più affidamenti diretti consecutivi fino al valore soglia (Tav. 1 e Tav. 2) con lo stesso operatore economico se il settore merceologico, la categoria di opere o il settore di servizi è <u>lo stesso</u> (esempio stesso CPV, o fornitore iscritto in categorie diverse del MEPA o dell'albo di Brescia infrastruttura), indipendentemente dalla fasce di importo	Il fornitore ha regolarmente eseguito la precedente prestazione. Inoltre il fornitore avrebbe potuto ricevere un unico incarico del valore complessivo cumulato degli affidamenti diretti. In tal caso la stazione appaltante ha opportunamente attivato due differenti affidamenti diretti in quanto ha tenuto conto delle effettive esigenze emerse nel triennio.
Invitare il fornitore uscente ad una procedura negoziata a seguito di una indagine di mercato aperta a ogni operatore economico interessato.	La rotazione non si applica ai sensi dell'art. 49 c. 5 del Codice. Infatti è stata esperita un'indagine di mercato senza porre alcuna limitazione al numero di partecipanti ammessi. Pertanto ai sensi del c. 5 dell'art. 49 del Codice non trova applicazione il principio di rotazione.
Invitare il fornitore uscente ad una procedura negoziata	Il fornitore uscente ha eseguito le prestazioni a

<sup>1</sup> Relazione agli articoli e agli Allegati: "Analogamente a quanto previsto dal citato punto 3.7, è da ritenere che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro".

a seguito di una indagine di mercato che pone restrizioni sul numero degli operatori economici da invitare.	regola d'arte e sul mercato non ci sono effettive alternative in quanto la struttura del mercato è composta da pochi operatori in grado di erogare la prestazione.
Procedere con due affidamenti diretti consecutivi al medesimo fornitore per valori inferiori a 5.000,00 euro.	La rotazione non si applica ai sensi dell'art. 49 c. 6 del Codice.

Non si può fare	Soluzioni alternative
Stipulare due o più affidamenti diretti consecutivi con lo stesso operatore economico nel triennio se il settore merceologico, la categoria di opere o il settore di servizi è <u>lo stesso</u> (esempio stesso CPV, o fornitore iscritto in categorie diverse del MEPA o dell'albo di Brescia infrastruttura) e se la somma degli affidamenti diretti nel triennio supera la soglia di cui alle Tav. 1 e Tav. 2.	Applicare il principio di rotazione ed affidare ad un altro operatore economico.  Consigliato: Indire con una procedura negoziata di importo superiore ai 140mila euro per la stipula di un accordo quadro e invitando altri operatori economici selezionati dagli albi, oppure individuando gli operatori previa manifestazione di interesse.
Procedere con due o più affidamenti diretti consecutivi al medesimo fornitore per valori inferiori a 5.000,00 euro ai fini di eludere il principio di rotazione.	Stipulare un accordo quadro di importo inferiore a 140.000 con l'operatore economico individuato ed emettere contratti applicativi.
Utilizzare strumentalmente la rotazione per eludere la concorrenza. Ad esempio il primo incarico da 50.000,00 euro viene affidato al fornitore A; il secondo incarico di 1.000,00 euro al fornitore B; il terzo incarico da 50.000, euro di nuovo al fornitore A.	Prediligere l'accorpamento dei fabbisogni tramite la programmazione ed indire una procedura negoziata.
Invitare il fornitore uscente ad una procedura negoziata che non è seguita ad una indagine di mercato aperta a ogni operatore economico interessato senza motivazione nella decisione di contrarre	Occorre fornire adeguata motivazione sulle ragioni di deroga al principio di rotazione

## 8. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del codice e dell'allegato I.2 CBM nomina un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, incluse le procedure di cui al presente Regolamento.

Il RUP è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta per le negoziate o nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

## 9. ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

---

CBM può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, disponibili su piattaforme di e-procurement, quindi l'albo di Brescia Infrastrutture.

Gli eventuali elenchi specifici sono costituiti a seguito di avviso pubblico sul sito di CBM, nel quale è rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

La Società, se non ritiene di voler invitare nella successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, deve indicare, nel relativo avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri per la selezione di un numero massimo di operatori economici. Nel rispetto del Codice non sarà ad ogni modo utilizzato il criterio di sorteggio casuale degli inviti.

## 10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

---

### 10.1. Modalità operative

Per gli acquisti inferiori a 5.000,00 € CBM può procedere tramite affidamenti diretti senza rispettare il principio di rotazione. Ad ogni modo è opportuno verificare l'eventuale rischio di superamento della soglia dei 140.000,00 € nel triennio ed evitare il frazionamento artificioso

*La previsione del nuovo codice intende favorire la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€). Tuttavia si ricorda che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del codice ed in particolare il **principio della fiducia**) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano". Al fine, quindi, di evitare possibili abusi per reiterazione è comunque opportuno verificare che anche per gli affidamenti inferiori a 5.000,00 € non si incorra nel frazionamento artificioso dell'appalto.*

Per acquisti superiori a 5.000,00 Euro vige **l'obbligo di ricorrere all'utilizzo di piattaforme di e-procurement**.

Nelle attività di progettazione dell'affidamento, devono essere svolti analisi ed approfondimenti finalizzati ad acquisire listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche/analoghe ovvero l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, al fine di valutare la congruità delle quotazioni. Seppur non sussista obbligo normativo, laddove possibile e/o opportuno in funzione della tipologia ed importo dell'appalto (ad esempio con finanziamento comunitario) potranno essere svolte procedure comparative con due o più preventivi.

### 10.2. Affidamento diretto – Procedura

---

**Per gli affidamenti diretti espletati ai sensi del comma 1 lettere a) ed e) dell'art. 50 del Codice, di cui alle precedenti Tav. 1 e Tav. 2, gli operatori economici non possono essere individuati tramite indagini di mercato, ma devono necessariamente essere individuati tra gli iscritti in elenchi o albi.**

Le procedure di affidamento diretto si articolano come segue:

- compilazione della richiesta di acquisto da parte del RUP/struttura richiedente, con allegato il preventivo proposto dall'operatore economico cui si intende affidare il contratto,
- se, eventualmente, sono stati richiesti almeno altri 2 preventivi, laddove disponibili sul mercato, eventualmente allegando gli ulteriori preventivi acquisiti;
- verifica dell'inerenza, della congruità e dell'opportunità della spesa da parte della società, in funzione delle deleghe di sottoscrizione della decisione di contrarre, secondo quanto riportato alla successiva Tav. 5.

**Tav. 5 – Deleghe previste ed adempimenti connessi**

n.	Fasce di Importi (Euro)	Delega di autorizzazione di spesa	Azioni
1	0-30.000,000	Presidente	- Autorizzazione alla spesa con firma della determina a contrarre; - Relazione trimestrale al cda delle spese autorizzate;
2	>30.000,01	Consiglio di Amministrazione	- Autorizzazione alla spesa con delega al Direttore ed al Presidente a sottoscrivere la determina a contrarre

## **11. LE GARANZIE PROVVISORIE E LE GARANZIE DEFINITIVE**

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per gli affidamenti sottosoglia di cui al presente Regolamento, CBM **non richiede di norma** la produzione delle **garanzie provvisorie**, di cui all'art. 106 del Codice.

In via eccezionale e residua, le cauzioni provvisorie possono essere richieste in casi debitamente motivati nella decisione di contrarre, qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Il valore delle cauzioni provvisorie è determinato in misura pari al 2%, eventualmente ridotto secondo le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

La cauzione provvisoria non è in ogni caso richiesta:

- In caso di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano della sicurezza e coordinamento;
- In caso di compiti di supporto alle attività del RUP.

Le **garanzie definitive sono richieste** in misura pari al 5% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del Codice. CBM non richiede la cauzione definitiva:

- In caso di sottoscrizione di Accordi Quadro;
- In casi debitamente motivati nella Decisione di Contrarre.

## 12. LA DECISIONE DI CONTRARRE

---

La Decisione di Contrarre è redatta da CBM ai sensi dell'art. 17 del Codice, e contiene gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In particolare, in caso di affidamenti sottosoglia, la decisione di Contrarre contiene:

### Affidamenti diretti

- Il RUP;
- L'oggetto del contratto;
- L'importo;
- L'operatore economico individuato;
- L'eventuale ricorso alla valutazione di più preventivi e gli operatori economici invitati a sottoporre preventivo;
- Le modalità di individuazione dell'operatore economico affidatario e, se del caso, degli eventuali operatori economici invitati a sottoporre preventivo (albi, MEPA, altri elenchi);
- Il rispetto del principio di rotazione ovvero, in caso di deroga, le motivazioni per cui CBM decide di ricorrere alla deroga all'operatore economico uscente;
- Il valore cumulato degli affidamenti all'operatore economico nel triennio al fine di verificare che l'affidamento non produca il rischio di Frazionamento d'appalto;
- Il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 94 e 95, se oggetto di sorteggio;
- Se del caso, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti;
- L'eventuale mancata richiesta della cauzione definitiva e le relative motivazioni.

### Procedure negoziate

- Il RUP;
- L'oggetto del contratto;
- L'importo;
- Gli operatori economici invitati;
- Le modalità di individuazione degli operatori economici (albi, MEPA, altri elenchi) ovvero il ricorso all'indagine di mercato;
- In caso di indagini di mercato le modalità di invito degli operatori economici, esplicitando se tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti sono invitati senza porre limiti ovvero se si pongono limiti all'invito. In tale ultimo caso la decisione di contrarre contiene la descrizione delle limitazioni;
- Il rispetto del principio di rotazione ovvero, in caso di deroga, le motivazioni per cui CBM decide di ricorrere alla deroga;
- Il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 94 e 95;
- Se richiesta la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 11, le motivazioni che giustificano la richiesta di una cauzione provvisoria;
- L'eventuale mancata richiesta della cauzione definitiva e le relative motivazioni.

## 13. TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

---

A norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara si concludono nei seguenti termini massimi:

- In caso di offerta economicamente più vantaggiosa - quattro mesi;

- In caso di minor prezzo - tre mesi.

Ai sensi dell'allegato I.3 del codice, i **termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta**, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove CBM debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Con riferimento agli affidamenti diretti, tenuto conto che il codice non prevede espressamente termini massimi, CBM adotta i medesimi termini previsti per le procedure negoziate. In tal caso i termini decorrono dalla data di trasmissione delle richieste di preventivo.

## 14. STIPULA DEI CONTRATTI

---

Il contratto è stipulato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitolati e il computo metrico estimativo, se del caso, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Inoltre non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice. Pertanto il contratto viene stipulato anche se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Con la tabella di cui alla successiva Tav 6, e richiamata nell'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

### ***Tav. 6 – Valore dell'imposta di bollo da richiedere all'operatore economico***

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Valore dell'imposta di bollo
-------------------------------------------------	------------------------------

Inferiore a 40.000,00 €	esente
Tra 40.000,00 e 150.000,00 €	40,00 €
Tra 150.000,00 e 1 milione €	120,00 €
Tra un milione e 5 milioni €	250,00 €
Tra 5 milioni e 25 milioni €	500,00 €
Sopra 25 milioni	1.000,00 €

## 15. I REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO E CONTROLLI

A prescindere dal valore della procedura sottosoglia, l'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui gli art. 94 e 95 del Codice.

CBM può fissare ulteriori requisiti di ordine speciale relativi al fatturato globale e/o alla capacità tecnica e professionale (ex art. 100 c. 12).

Per le procedure inferiori a 140.000 CBM **prevede un controllo a campione su base annua sul 10% degli incarichi affidati**, mentre per i contratti superiori a 140.000,00 € i controlli sono effettuati sulla totalità degli affidamenti.

### Forniture e servizi:

**Per importi fino a 5.000,00 euro**, nel caso di affidamento diretto la Società stipula il contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del Codice, tramite la compilazione del DGUE.

Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare a campione, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune tramite il FVOE.

Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la Società, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

**Per importi oltre 5.000,00 e fino alla soglia dei 140.000,00 euro**, CBM stipula il contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.94 e 95 del Codice.

Il Consorzio a campione: a) verifica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e prima di procedere alla stipula del contratto, b) consulta il casellario ANAC e c) effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 94 e 95 tramite il FVOE, del Codice nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni; d) verifica il FVOE.

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche a campione ritenute opportune.

Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, Il Consorzio, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

## 16. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata nei casi di seguito indicati:

- a) **nei limiti degli importi** previsti dalle Tav, 1 e 2;
- b) **ai sensi delle altre casistiche previste dall'art. 76 del Codice**, qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito dell'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- c) **quando si tratta di prestazioni "infungibili"**, vale a dire che i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
  - lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di un servizio o rappresentazione artistica unica;
  - la concorrenza è assente per motivi tecnici;
  - la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Nel caso di infungibilità è necessario dare adeguata motivazione nella determina a contrarre e comunque - per importi superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti - verificare preventivamente l'effettiva infungibilità tramite la pubblicazione di indagini o consultazioni di mercato.

- d) **Qualora, a seguito di procedure aperte ex art. 71, ovvero di procedure ristrette ex art. 72, non sia arrivata nessuna offerta (gara deserta), oppure siano state escluse nel corso delle fasi della gara tutte le offerte ricevute (gara senza esito)**, è possibile derogare al principio di rotazione ed affidare al contraente uscente. Tale casistica può essere applicata esclusivamente nel caso in cui le condizioni dell'approvvigionamento non siano modificate o alterate. Quindi, ad esempio, non è possibile modificare l'importo posto a base di gara, e/o i servizi richiesti e/o i requisiti di ammissione. L'affidamento al contraente uscente dovrebbe comunque avere una durata limitata di non oltre 6-8 mesi al fine di consentire all'amministrazione di verificare le ragioni che hanno indotto il mercato a non presentare offerta (tramite lo strumento della consultazione preliminare di mercato) e pubblicare quindi una nuova procedura di gara.
- e) È possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nella misura strettamente necessaria quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivante da eventi imprevedibili della stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

In tal caso, le ragioni dell'estrema urgenza non possono essere ricondotte all'operato dell'amministrazione. Ad esempio, una errata pianificazione che abbia portato ad una erosione anticipata del contratto non può essere assunta a causa di estrema urgenza.

L'affidamento al contraente uscente dovrebbe comunque avere una durata limitata di non oltre 6-8 mesi al fine di consentire all'amministrazione di verificare le ragioni che hanno indotto il mercato a non presentare offerta (tramite lo strumento della consultazione preliminare di mercato) e pubblicare quindi una nuova procedura di gara.

### **1.1. Procedura negoziata: fasi**

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, di cui alle precedenti *Tav. 1 e 2*, sono individuati, sulla base di **indagini di mercato**, ovvero tramite **elenchi di operatori economici**.

La procedura si articola in tre fasi:

1. svolgimento di indagini di mercato, ovvero utilizzo di elenchi fornitori del Consorzio o di Brescia Infrastrutture, per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
2. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
3. stipula del contratto.

### **1.2. Procedure negoziate – Indagini di Mercato**

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti agli albi o elenchi fornitori. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Il Consorzio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

Di norma, il Consorzio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'homepage per un periodo non inferiore a 15 giorni (5 nel caso di urgenza per fattori ed eventi esogeni alla stazione appaltante e da questa non programmabili) ovvero scegliendo, ove ritenuto opportuno, altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno:

- il valore dell'affidamento,
- gli elementi essenziali del contratto ed il fabbisogno che intende soddisfare,
- i requisiti di idoneità professionale,
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e/o di capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura ed i razionali dell'individuazione, ovvero l'assenza di limiti al numero di inviti;
- la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del Codice.

- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

### **1.3. Procedure negoziate – Scelta dell'affidatario**

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, in numero non inferiore a quanto previsto dalle precedenti Tav. 2 e 3, a presentare offerta per mezzo della piattaforma di e-procurement individuata.

L'invito/ avviso contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta non condizionata, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali
- b) l'importo complessivo stimato, nonché l'eventuale scorporo dei costi della manodopera e dei costi per la sicurezza;
- c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 108; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale richiesta di garanzie definitive;
- j) il nominativo del RUP;
- k) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della eventuale prima seduta pubblica, se prevista, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di eventuale valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

La Società verifica tramite il FVOE il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura.

## **2. MODALITA' OPERATIVE E PROCEDURALI**

---

### **2.1. Codice Unico di Gara (CIG)**

Esclusivamente per gli acquisti superiori a € 5.000,00 IVA esclusa, il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'ANAC per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e conferimenti incarichi di cui al presente Regolamento.

In particolare, tenuto conto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 217 del 2010, per gli acquisti ricompresi tra € 5.000,00 e € 40.000,00 occorre chiedere lo Smart CIG.

Per gli acquisti superiori a € 40.000,00 occorre chiedere il CIG (CIG Padre, in caso di accordi quadro).

## **2.2. Tracciabilità Finanziaria**

La Società nella richiesta di offerta, ovvero nella lettera d'invito riporta tra l'altro apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

## **2.3. Pagamenti**

Per i pagamenti superiori ad euro 5.000,00 la Società provvede con la procedura prevista dall'art. 72-bis del D.p.r. 602/1973.

## **2.4. Pubblicità - Trasparenza**

Indipendentemente dagli importi, tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 27 e 28 e dai commi 8 e 9 dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici. Sono pubblicati tutti i documenti richiesti ai fini del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.

**In caso di affidamenti diretti**, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria, tuttavia è sempre necessaria almeno la pubblicazione della determina di affidamento.

**In caso di procedura negoziata**, è sempre obbligatoria la pubblicazione dell'avviso (o della determina a contrarre) con i contenuti sopra indicati e con l'indicazione dei soggetti invitati.

## **2.5. Trattamento dati personali**

I dati personali raccolti dalla Società in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati trattati in conformità alle norme vigenti dal RUP o da altri soggetti della Società possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

## **3. MODALITÀ DI APPROVAZIONE, INTEGRAZIONE E DIFFUSIONE**

---

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La medesima procedura di approvazione di cui al comma 1 si applica a tutte le modifiche e integrazioni del Regolamento. Il Regolamento è diffuso mediante pubblicazione sul sito della società e consegnato a ciascun dipendente della Società e/o affisso nei locali della Società.

**INTEGRAZIONE CAP. 10 “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO”  
DEL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI DEL CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA  
AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 e SS.MM.II  
(Integrazione Approvata dal CDA nella seduta del 22/11/2024  
(Regolamento approvato dal CDA del Consorzio Brescia Mercati nella seduta del 20/12/2023)**

**Le procedure da seguire (in forma riassuntiva) e a titolo informativo sono state definite come:**

- 1) Abilitazione al portale [bresciainfrastrutture.srl.tuttogare.it](https://bresciainfrastrutture.srl.tuttogare.it), da parte del Dipendente incaricato con l'obiettivo di rendere più snella la fase di caricamento dati per la Gestione delle gare d'appalto e degli affidamenti;
- 2) Abilitazione del RUP (attualmente il Direttore) al rilascio dei CIG, attraverso l'accesso alla piattaforma con SPID, per l'invio all'ANAC della documentazione necessaria alla chiusura della procedura;
- 3) Creazione di un file Excel “REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI” per monitorare, con tempestività, il residuo a disposizione per ogni singolo CIG aperto, e offrire una rapida panoramica delle voci utili alla gestione dell'intero sistema CIG (data apertura, costi manodopera, costi sicurezza, ecc. ecc.).

Questo file univoco, posizionato nel server della società in cui sono ripresi i fornitori della società, vede inizialmente anche la suddivisione per:

Oggetto del contratto	Oggetto - CPV	Aggiudicatario	EX CIG	importo speso da determina/delibera fino III Trim 2024	Rimanenza vecchio CIG	Importo teorico a 3 anni
-----------------------	---------------	----------------	--------	--------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------

Valore CIG da chiedere	Nuovo CIG	Data apertura (determina del...)	Importo speso al 2024-IV Trim.	Importo speso PROGRESSIVO	RIMANENZA CIG
------------------------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------

Più altre informazioni inerenti la specificità delle azioni collegate al fornitore.

- 4) Per quanto riguarda gli affidamenti che necessitano della creazione del CIG, invio a ciascun affidatario della richiesta di informazioni / documentazioni, quali:
  - CCNL applicato, nel dettaglio Settore e Categoria (ad esempio: Meccanico - C01C - METALMECCANICA: artigiani CONFLAVORO);
  - Oneri sicurezza e costi manodopera con formula espressa in percentuale;
  - (se applicabile) A seguito dell'art. 27 della D.Lgs. 81/2008 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” copia della Patente a punti o autodichiarazione;
  - Listino prezzi/tariffario comprensivo di:
    - quotazione ore/uomo per tipologia di intervento;
    - quotazione ore/uomo per fascia oraria (intervento diurno, notturno) e festivi;
    - listino applicato ai materiali/mezzi impiegati;

Viene altresì richiesta contestualmente la registrazione - inizialmente almeno in forma semplice - all'Albo Fornitori attraverso il portale <https://www.bresciainfrastrutture.it/fornitori-e-gare/accredito-fornitori>

5) Per quanto riguarda gli affidamenti ad oggetto servizi di consulenza che necessitano della creazione del CIG, invio a ciascun consulente persona fisica della richiesta di informazioni / documentazioni, quali:

- CV aggiornato alla data di richiesta;
- Eventuale tariffario con riferimento alle prestazioni rese;

Viene altresì richiesta contestualmente la registrazione - inizialmente almeno in forma semplice - all'Albo Fornitori attraverso il portale <https://www.bresciainfrastrutture.it/fornitori-e-gare/accredito-fornitori> ;

Le informazioni sopra riportate sono propedeutiche alla creazione di un CIG al quale poi si dà seguito con una Determina a contrarre firmata dal RUP o dall'AD e inviata tramite PEC gli affidatari;

6) Invio del contratto agli affidatari per la relativa sottoscrizione.

La presente integrazione al Cap. 10 è stata definita come procedura all'archiviazione di tutto il corpus materiale necessario alla gestione dei CIG sia nella versione cartacea sia nei documenti a disposizione della rete aziendale, cui potrà essere di volta in volta integrata con nuove procedure operative.